PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DI COMUNI DELLE MARCHE COLPITI DAL TERREMOTO DEL GENNAIO-FEBBRAIO 1972

Art. 7

I contributi previsti dalla lettera d) del primo comma dell'art. 6 per la riparazione, comprese le riparazioni organiche previste dalla legge 25 novembre 1962, n. 1684, o ricostruzione o consolidamento dei fabbricati di proprieta' privata di qualsiasi natura e destinazione, sono concessi, per ciascuna unita' immobiliare distrutta o danneggiata, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente risultante da apposita perizia redatta da un tecnico iscritto nell'albo professionale e giurata avanti al cancelliere della pretura competente per territorio. La presentazione della perizia giurata all'ufficio del genio civile costituisce autorizzazione all'inizio dei lavori, esclusi quelli che comportano interventi organici ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, anche in deroga alle norme della contabilita' dello Stato, fatta salva la procedura dei commi successivi per la determinazione e concessione del contributo:

a) nella misura del 90% quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non piu' di cinque vani ed accessori;

b) nella misura dell'80% quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di sei o sette vani ed accessori;

c) nella misura del 70% negli altri casi. L'ammontare dei contributi di cui al comma precedente non puo' superare la somma di L. 5.000.000 per ogni unita' immobiliare. (3) (4) Il limite indicato nel comma precedente non si applica per la riparazione o ricostruzione di alloggi di proprieta' degli enti pubblici operanti nel settore della edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale. All'accertamento della consistenza dei fabbricati agli effetti della determinazione del contributo, provvedono gli uffici tecnici erariali su richiesta dei competenti uffici del genio civile. Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dal presente articolo debbono essere presentate ai competenti uffici del genio civile non oltre il termine del 31 dicembre 1972. Le perizie e l'ulteriore documentazione, a corredo delle predette domande, debbono essere presentate entro il successivo termine del 30 giugno 1973. Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, debbono essere presentate entro il 31 dicembre 1972. Per gli edifici privati di interesse storico, artistico o monumentale, la perizia dei relativi lavori e' approvata dall'ufficio del genio civile di Ancona d'intesa con la soprintendenza ai monumenti per

le Marche. Ai proprietari che ne facciano richiesta possono essere corrisposte anticipazioni pari al 50% del contributo dello Stato. La residua parte del contributo e l'eventuale quota di spesa a totale carico dello Stato saranno corrisposte solo a lavori ultimati, in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dei competenti uffici del genio civile. Per i lavori relativi agli edifici di cui al terzo comma il rilascio del certificato deve essere preceduto dal benestare della sovrintendenza ai monumenti. Per i fabbricati rurali si applicano le provvidenze di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

Versione in vigore dal 21 dicembre 1986, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972
Estremi	Decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1972

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(3) La L. 11 novembre 1982, n.828 ha disposto (con l'art. 21, comma 3) che "Il limite previsto sia dal secondo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, sia dal quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, e' elevato a lire 8 milioni."

(4) La L. 1 dicembre 1986, n.879 ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che "Il limite previsto dal secondo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e dal quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, e' ulteriormente elevato a lire 20 milioni per gli aventi diritto che non abbiano ottenuto la liquidazione finale del contributo."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-di-comuni-delle-marche-colpiti/art-7/versione/6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it